

7
ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO

SEZIONE PRIMA CIVILE

- 5 GEN. 2010

SENTENZA
N° <u>27</u>
Fasc. N° <u>23/18/08</u>
Cron. N° <u>31</u>
Rep. N° <u>31</u>

In persona dei magistrati:

Dr.ssa DOMINICI Giovanna

Presidente

Dr.ssa ZAPPASODI Rossana

Giudice rel.

Dr.ssa RIGOLETTI M. Gabriella

Giudice

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 23118/08 R.G.

avente per oggetto: intermediazione mobiliare

Promossa da:

L. S. , elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio degli Avv.

Valentino Fiorio, Paolo Fiorio e Marco Gagliardi che lo rappresentano e difendono

per procura in atti.

- PARTE ATTRICE -

contro

BANCO S.p.A., elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio

dell'Avv. che la rappresenta e difende unitamente per procura in

atti.

- PARTE CONVENUTA -

Udienza collegiale: 18 dicembre 2009

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE ATTRICE

1) Dichiararsi che il comportamento tenuto dalla convenuta in occasione della prestazione dei servizi di investimento aventi ad oggetto la vendita delle obbligazioni Province of Buenos Aires di cui in premessa dell'atto di citazione è illegittimo per le motivazioni di cui in atto di citazione.

2) Dichiararsi in particolare la nullità ex art. 23 TUF dell'ordine di acquisto del 2.2.2001 avente ad oggetto l'acquisto o la sottoscrizione delle obbligazioni Province of Buenos Aires per i motivi di cui in premessa dell'atto di citazione.

3) Accertata e dichiarata la nullità dell'ordine di acquisto del 2.2.2001 di cui al precedente punto 2), dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi la convenuta alla restituzione del capitale investito nelle obbligazioni acquistate dall'attrice meglio specificate in premessa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate;

IL CASO.it

4) Accertarsi e dichiararsi comunque, per le motivazioni di cui al presente atto, anche eventualmente in via alternativa alla domanda sub 2) la responsabilità contrattuale, precontrattuale, extracontrattuale della convenuta per i danni conseguenti all'acquisto o alla sottoscrizione delle obbligazioni oggetto del presente giudizio;

5) Per il caso di mancato accoglimento delle domande sub n. 2) e 3) accertata la responsabilità di cui al punto n. 4), condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da parte attrice pari ad € 18.000, o in quell'altra diversa misura da determinarsi in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed

interessi legali sulle singole somme rivalutate ed il maggior danno conseguente all'indisponibilità delle somme investite.

Con il favore di spese e degli onorari di causa oltre rimborso forfettario 12,50%, CPA e IVA di legge.

PER PARTE CONVENUTA

Ferme le istanze istruttorie,

In via preliminare:

- accertare e dichiarare l'inammissibilità per tardività della domanda diretta ad ottenere il pagamento degli interessi legali a far tempo dall'investimento;

- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda di nullità per i motivi esposti a pag. n. 3 della comparsa di costituzione e per l'effetto respingere la relativa domanda;

IL CASO.it

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della banca esponente per i motivi tutti esposti in narrativa e per l'effetto respingere le domande risarcitorie formulate dall'attrice.

Nel merito: respingere le domande tutte formulate dall'attrice siccome infondate in fatto ed in diritto, mandando assolto l'esponente;

In via subordinata ed in via riconvenzionale:

Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso formulate, disporre la restituzione in favore del Banco ██████████ S.p.A. delle obbligazioni Buenos Aires ISIN XS0123127507 per un valore nominale di € 15.000,00 o in caso di mancato possesso, dell'equivalente valore di scambio delle stesse conseguente l'adesione all'OPSV, determinato sulla base del valore nominale di tali titoli pari ad € 17.590,00 o veriore somma accertanda in corso di

causa.

In via di ulteriore subordine: accertare e dichiarare la concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione dell'asserito patito danno e diminuire proporzionalmente l'ammontare dello stesso ai sensi dell'art. 1227 c.c..

In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario del 12,5% .

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Parte attrice in via principale agisce per ottenere la declaratoria di nullità dell'ordine di acquisto di obbligazioni Buenos Aires 10,25% avvenuta il 2.2.2001 derivata dalla nullità del contratto quadro di negoziazione per difetto della forma scritta *ad substantiam* ex art. 23 TUF (all'equivoca espressione utilizzata nelle conclusioni formulate sopperisce il chiaro tenore della narrativa svolta sul punto in atto di citazione pagg. 3-5 e 30), posto che la copia prodotta da entrambe le parti e datata 1.6.1998 risulta sottoscritta unicamente da L. SI e non dalla banca.

1.1 Parte convenuta in relazione a tale domanda ne eccepisce in via preliminare l'inammissibilità e/o improponibilità in quanto controparte avrebbe tenuto in precedenza un comportamento del tutto incompatibile con la proposta eccezione di nullità: non solo avrebbe acquistato le obbligazioni per cui è causa per il tramite del suo delegato, ma avrebbe addirittura aderito all'OPSV, così che da tale comportamento sarebbe desumibile una implicita rinuncia ad avvalersi della eccezione di nullità.

IL CASO.it

L'assunto non è condivisibile.

La nullità prescritta ex art. 23 TUF attiene alla mancata redazione per iscritto del contratto quadro e, al di là della configurabilità di una implicita rinuncia ad

avvalersene a fronte di meri comportamenti tenuti in sede non giudiziale, va preso atto che le circostanze citate da parte convenuta in tal senso non riguardano nè direttamente né implicitamente la circostanza oggetto della nullità, ma la sorte di una singola negoziazione; in ogni caso esse sono inidonee a dimostrare una inequivoca volontà dell'attrice a far^{valere} valere una nullità di cui nessun indizio fa presumere fosse in allora neppure consapevole.

IL CASO.it

1.2 Nel merito la domanda è fondata.

Va innanzitutto precisato che laddove si controverta sulla asserita nullità di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta *ad substantiam*, la prova deve essere data, ai sensi dell'art. 2725 c.c., mediante atto scritto, cioè con un documento sottoscritto da entrambe le parti, e comunque dalla parte contro la quale esso sia fatto valere in giudizio, con salvezza della prova testimoniale nella sola ipotesi, prevista dall'art. 2724 n. 3 c.c., di perdita incolpevole del documento. A ciò si aggiunga che non sono ammessi equipollenti (cfr. Cass. 11.11.1997 n. 11115), si esclude la valenza probatoria presuntiva derivante dal comportamento delle parti o di concorde ammissione in giudizio (Cass. 7.4.1990 n. 2919) o la riproduzione del testo nell'atto di citazione (Cass. 9.6.1986 n. 3815), o la produzione di un documento che si limiti a riconoscere il fatto storico dell'avvenuta conclusione del contratto (Cass. 17.3.1975 n. 1028).

In particolare, *“Quando per l'esistenza di un determinato contratto la legge richiede a pena di nullità la forma scritta (nella specie, contratto che costituisce la comunione di un diritto reale), alla mancata produzione in giudizio del documento non può supplire né la prova per testi o per presunzioni e neanche la produzione di una scrittura contenente la confessione della controparte-in ordine alla pregressa*

stipulazione del contratto de quo, nemmeno se da tale confessione risulti che quella stipulazione fu fatta per iscritto, salvo che, in quest'ultimo caso (e a fortiori rispetto alla prova testimoniale e a quella per presunzioni), la parte, su cui incombe l'onere probatorio, non provi di avere senza colpa perduto il documento contenente la manifestazione della volontà negoziale” (Cass. 7.10.1982 n. 5148).

Laddove è richiesta la forma scritta *ad substantiam*, quindi, l'atto scritto è lo strumento necessario ed insostituibile per la valida manifestazione scritta della volontà di ognuno dei contraenti del negozio, così che la manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti, non può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria dell'altra parte (cfr. *ex multis* Cass. 18.6.2003 n. 9687 e Cass. 28.5.1997 n. 4709).

IL CASO.it

Risulta pertanto ininfluenza ai fini di causa il fatto che la L. con la sottoscrizione del contratto avesse altresì effettuato una dichiarazione unilaterale ricognitiva del seguente tenore: *“Prendo atto che un esemplare del presente contratto mi viene rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarvi”*.

Tale rigore è stato temperato dalla giurisprudenza unicamente nel caso in cui la scrittura privata venga prodotta in giudizio da parte del contraente che non l'ha sottoscritta, col proposito di far valere il negozio in essa enunciato, poiché in tale condotta (ed in particolare nella sottoscrizione della procura alle liti – cfr. Cass. 7.8.1992 n. 9374) si riconosce l'effetto di una tempestiva e valida manifestazione di volontà, idonea a sopperire e ad integrare la mancata sottoscrizione (cfr. Cass. 23.5.2006 n. 12120). Inoltre, *“Il principio, secondo cui la produzione in giudizio della scrittura privata contenente un contratto per il quale la forma scritta sia richiesta ad substantiam da parte di chi non l'ha sottoscritta, sopperisce a detta*

carezza, non soffre deroga per il fatto che la nullità del negozio sia stata dedotta dalla controparte prima della produzione, giacché mediante tale attività processuale si determina l'incontro delle volontà dei contraenti nella forma prescritta" (Cass. 7.8.1992 n. 9374).

IL CASO.it

Tale principio, peraltro, non è applicabile nel caso in cui la produzione in giudizio avvenga ad opera di soggetto estraneo alla stipula del contratto che non fu sottoscritto, anche se erede della parte contraente (cfr. Cass. 17.7.1965 n. 1598), ovvero se tale produzione avvenga solo successivamente al fatto che la controparte aveva invocato la nullità, manifestando la volontà di revocare il proprio consenso (*"In tema di prove documentali, la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l'abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e pertanto perfeziona sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato"* – Cass. 12.6.2006 n. 13548; giurisprudenza costante cfr. *ex multis* Cass. 25.2.2004 n. 3810, Cass. 4.1.1966 n. 39, Cass. 16.10.1969 n. 3338).

Nel caso in esame parte attrice fin dalla citazione, nell'eccepire la mancata osservanza da parte della banca dell'obbligo di stipulare il contratto di negoziazione di strumenti finanziari in forma scritta (peraltro previsto con norma posta a tutela proprio di esso investitore che, solo, ne può eccepire la violazione), e dolendosi comunque della correttezza dell'operato dell'intermediario ha comunque implicitamente, ma in modo inequivoco, inteso revocare il consenso prima di qualsiasi produzione avversaria.

A nulla rileva poi il fatto che la copia prodotta sia quella tratta dall'originale fornito dalla banca e non la "copia cliente" che parte attrice sostiene di non avere a sue mani e di cui pertanto non vi è prova dell'effettiva esistenza (né parte convenuta ha indicato elementi idonei a rendere attuabile l'ordine richiesto – cfr. Cass. 22.2.2003 n. 2772), è inammissibile la richiesta di emissione di un ordine di esibizione. Non solo, ma *“Qualora il documento contrattuale, sottoscritto da uno dei contraenti, non sia uscito dalla disponibilità del medesimo, a causa del suo rifiuto a consegnarlo in originale od in copia, ovvero a causa di un preteso accordo sulla redazione solo in originale da lasciarsi nella sua disponibilità esclusiva resta preclusa all'altro contraente, che intenda dedurre il contratto stesso per far valere i diritti da esso scaturenti, la possibilità di ricorso alla prova testimoniale, anche al limitato fine di conseguire un ordine di esibizione del documento, a norma dell'art. 210 c.p.c., se si tratti di negozio soggetto alla forma scritta ad probationem o ad substantiam. In tale situazione, infatti, non sussiste un'ipotesi di perdita incolpevole del documento, ai sensi dell'art. 2724 n. 3 c.c., la quale postula il sopravvenuto venir meno della disponibilità di un atto prima posseduto, ma bensì un'ipotesi d'impossibilità di procurarsi la prova del contratto, ai sensi del precedente n. 2 di detta norma, con la conseguente esclusione di ogni deroga al divieto della prova per testi, ai sensi dell'art. 2725 c.c., anche al limitato fine della preliminare dimostrazione dell'esistenza del documento, necessaria per ottenere quell'ordine di esibizione”* (Cass. 6.5.1980 n. 2989; conf. Cass. 19.4.1996 n. 3722).

L'atto nullo, quindi, non può essere oggetto di sanatoria, né di convalida desumibile dal comportamento di entrambe le parti, quand'anche si sia concretizzato nel dispiegarsi del rapporto per diversi anni, potendo tale circostanza

riversare eventualmente gli effetti sul diverso piano risarcitorio.

1.3 Nella fattispecie in esame, parte convenuta ha sostenuto che in ogni caso nella copia prodotta in atti sarebbe rinvenibile una sigla del funzionario della banca idonea a ritenere che il contratto sia stato validamente sottoscritto in nome e per conto della stessa.

L'assunto non è condivisibile. Invero, sulla copia del contratto prodotta da entrambe le parti si rinviene una mera sigla illeggibile nella parte alta del foglio, mentre l'apposito spazio riservato alla sottoscrizione della banca (posto sul retro e nella parte bassa del foglio) è rimasto in bianco. Non sussiste pertanto alcun ragionevole elemento per poter affermare che tale sigla appartenesse ad un funzionario della banca, né che lo stesso avesse in tal modo inteso esprimere in nome e per conto della banca stessa l'accettazione della proposta espressa dal cliente su modulo predisposto dalla banca stessa e ad essa indirizzata, né che avesse i necessari poteri per fare ciò.

IL CASO.it

1.4 Va poi respinta l'ulteriore argomentazione offerta dalla difesa di parte convenuta circa la natura di contratto per adesione del contratto *de quo*, posto che al di là della difforme formulazione del modulo in oggetto strutturato come una vera e propria (sia pur standardizzata) proposta indirizzata alla banca, in ogni caso manca da parte dell'intermediario l'avvenuta espressione del consenso scritto richiesto ai sensi dell'art. 23 TUF.

2. Va pertanto preso atto che la accertata nullità del contratto di negoziazione riversa i suoi effetti sull'attività che ne è seguita ed in particolare sull'ordine di acquisto del 2.2.2001 di obbligazioni emesse dalla Provincia di Buenos Aires di cui parte attrice si duole. Parte attrice chiede che alla declaratoria di nullità segua la

condanna alla restituzione delle somme corrisposte in pagamento di tali obbligazioni e non si oppone alla avversaria domanda subordinata di restituzione dei titoli stessi che attualmente sono identificabili in quelli detenuti a seguito dell'adesione all'offerta di scambio.

Parte convenuta si oppone alla richiesta di restituzione, sostenendo che nel caso in esame essa si sarebbe limitata ad operare come mero intermediario per l'acquisto dei titoli disponibili sul mercato e non in suo possesso.

Al fine di individuare come si atteggiino in concreto gli effetti restitutori va pertanto ricostruito il rapporto contrattuale colpito da nullità e le rispettive prestazioni previste, nel frattempo attuate di fatto tra le parti e rispetto alle quali è venuta meno qualsiasi giustificazione causale.

IL CASO.it

Il "*contratto per la negoziazione, la sottoscrizione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari*" qui ritenuto nullo integra un contratto "quadro" di commissione ex art. 1731 e ss. c.c. che è una specificazione del contratto mandato avente ad oggetto, appunto, l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario. In particolare va rilevato che, al di là dell'invalidità eccepita, nel contratto *de quo* non era stato conferito il potere di rappresentanza, così che la banca convenuta agiva per conto del cliente e in nome proprio, né risulta che la banca al momento dell'acquisto delle obbligazioni per cui è causa abbia speso il nome dell'acquirente.

Tenuto conto di ciò, quindi, alla accertata invalidità del contratto quadro, consegue l'obbligo della restituzione della provvista fornita dal cliente ai sensi dell'art. 1719 c.c. ed utilizzata dall'intermediario per reperire sul mercato i titoli ordinati e rimetterli al cliente inserendoli nel suo deposito titoli appositamente indicato.

In ogni caso va ricordato che, come affermato anche dalla Suprema Corte, il particolare oggetto del mandato non attiene soltanto al compimento di atti giuridici, ma comprende anche *“tutte quelle attività complementari che siano necessarie allo svolgimento del mandato, l'esecuzione di obbligazioni eterogenee accessorie, anche non essenziali o di mero fatto”* (Cass. 5.9.1989 n. 3853), nonché le mere trattative contrattuali (Cass. 4.3.2002 n. 3103). Laddove poi si conferisca anche la rappresentanza i due rapporti (interno di mandato ed esterno di rappresentanza) si sovrappongono pur rimanendo distinti (cfr. Cass. 19.8.1991 n. 8882), distinzione e peculiarità confermate, ad esempio, in ordine all'acquisto dei beni mobili, ai sensi del disposto dell'art. 1706 primo comma c.c. ove si attesta l'automatico e contemporaneo ritrasferimento al mandante della titolarità di tali beni (o per alcuni autori addirittura un acquisto diretto in capo al mandante) anche in presenza di mandato senza rappresentanza.

IL CASO.it

Posto ciò, quindi, ritiene il Collegio che tra gli effetti restitutori conseguenti all'invalidità del contratto quadro, divengono indebite anche tutte le mere operazioni di fatto eseguite e connesse all'esercizio del mandato e quindi va disposta la *restitutio in integrum* (indipendentemente dalla parallela esistenza del potere di rappresentanza verso i terzi) anche con riferimento, ad esempio, all'utilizzo della provvista fornita dal cliente alla banca per l'esecuzione dell'acquisto travolto a sua volta dalla dichiarata nullità.

Nel caso in esame, quindi, è accoglibile la domanda restitutoria avanzata dall'attrice in relazione al prelievo effettuato dalla banca sul suo conto corrente per il pagamento dei titoli per cui è causa.

2.1 Mentre parte attrice afferma che l'esborso sopportato ammonta a € 18.000,00 la

banca sostiene che sia pari a € 15.000,00.

Nessuna delle parti ha provveduto a produrre il fissato bollato dell'operazione, né l'estratto del conto corrente di parte attrice relativo al febbraio 2001.

L'unica documentazione relativa all'operazione *de qua* fornita dalle parti è costituita dall'ordine di acquisto compilato a mano dal funzionario della banca (doc. 1 attoreo e 12 convenuta) e dall'attestazione dei titoli presenti nel deposito titoli dell'attrice (doc. 13 convenuta), i quali entrambi con riferimento alle obbligazioni Buenos Aires riportano la somma di € 15.000,00 nominali. Invero, ciò emerge chiaramente anche solo ad una corretta lettura dei numeri riportati a mano sul modulo dell'ordine: il numero "5" viene vergato in modo analogo sia ove viene indicato il valore dell'ordine di investimento, sia ove viene indicato il rendimento delle obbligazioni richieste ("10,25%").

IL CASO.it

Posto che non è stata effettuata alcuna allegazione né è stata fornita prova circa l'effettiva quotazione dei titoli al momento dell'acquisto e quindi l'effettivo esborso subito dall'attrice, va considerato sufficiente, quindi, l'affermazione della banca convenuta che indica in € 15.000,00 l'effettivo ammontare dell'investimento per cui è causa.

Di nessun rilievo al fine di provare l'effettivo esborso subito dall'attrice è poi la circostanza, estranea alla negoziazione avvenuta diversi anni prima, che in sede di scambio le obbligazioni siano state valorizzate in nominali € 17.590,00.

2.2 Parte attrice avanza altresì la domanda che controparte venga altresì condannata al pagamento ulteriore della "*rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate*".

In via preliminare va disattesa l'eccezione sollevata da parte convenuta di

inammissibilità per tardività della domanda diretta ad ottenere il pagamento degli interessi legali a far tempo dall'investimento, posto che l'attrice aveva richiesto fin dalla propria citazione la liquidazione degli interessi anche in relazione alla domanda di nullità, senza specificare il *dies a quo* e così rimettendosi sul punto a quanto dovuto *ex lege*.

In applicazione dell'art. 2033 c.c., dovendosi presumere la buona fede dell'*accipiens* in assenza di specifiche allegazioni e prove di contrario segno (posto che l'inosservanza di norma imperativa parimenti diretta ad entrambe le parti non è significativa in sé di "mala fede" da parte dell'intermediario), gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda (19.7.2008) fino al saldo. **IL CASO.it**

Inoltre, trattandosi di credito di valuta, incombeva su parte attrice l'onere probatorio prescritto ex art. 1224 secondo comma c.c.. In proposito va osservato che anche in seguito ai principi elaborati dalla Suprema Corte Sezioni Unite con la sentenza 16 luglio 2008 n. 19499, non sussistono i presupposti per ritenere accoglibile la richiesta liquidazione del maggior danno nel periodo considerato, posto che parte attrice si è limitata a richiedere "*la rivalutazione monetaria*", non ha articolato alcuna trattazione specifica sul punto e quindi non ha fornito gli elementi necessari per verificare se ed in quale misura nel periodo considerato il saggio degli interessi legali sia stato inferiore al parametro individuato dalla Corte di legittimità per fondare la sussistenza di una presunzione di danno, ovvero "*al tasso medio dei rendimenti netti dei titoli di Stato a scadenza non superiore ai dodici mesi*".

Tale specifica allegazione risulta tanto più necessaria, oltre che per consentire un'adeguata trattazione in contraddittorio sul punto, anche in considerazione del

vigente tenore dell'art. 1284 c.c. che prevede che lo stesso Ministro del Tesoro con proprio decreto entro il 15 dicembre di ogni anno possa modificare la misura del saggio legale "sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno". La richiesta di un generico "risarcimento del danno da mancata rendita e da svalutazione" di cui alle conclusioni precisate riterrebbe, quindi, "fatto notorio" le suddette circostanze che, invece, tali non possono essere ritenute, così che nel caso in esame non sussistono i presupposti per far scattare la presunzione individuata dalla Suprema Corte con riferimento ai parametri dalla stessa indicati e comunque non reperibili *ex officio*.

Parte convenuta deve pertanto essere condannata a restituire la somma di € 15.000,00, oltre interessi legali dal 19.7.2008 al saldo. **IL CASO.it**

In conformità agli effetti ex art. 2033 c.c. è poi accoglibile la speculare richiesta di restituzione dei titoli per cui è causa e che attualmente, anche a fronte della esplicita non opposizione espressa da parte attrice fin dalla memoria ex art. 6 D. Lgs. n. 5/2003 e ribadita all'udienza di discussione, sono pienamente identificabili in quelli detenuti a seguito dell'adesione di parte attrice all'offerta di scambio (doc. 9 convenuta) così come indicati nel doc. 11 attoreo (codice ISIN XS0234085461 BUENO PAR S-UP2020EU).

Parte convenuta in relazione alla domanda di nullità non ha richiesto la decurtazione dalle somme investite di quelle ricevute dall'attore a titolo di cedole.

3. Infine, vale appena il caso di rilevare che l'accoglimento della domanda principale esime dalla disamina sia delle domande attoree subordinate, sia dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta in

relazione alle sole domande risarcitorie.

IL CASO.it

Alla soccombenza prevalente segue l'obbligo di parte convenuta al rimborso delle spese del giudizio che si liquidano, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, Sezione Prima Civile,

respinta ogni contraria istanza eccezione o deduzione,

- dichiarata la nullità del contratto di negoziazione dell'1.6.1998, condanna il BANCO ██████████ S.p.A. al pagamento in favore di L██████ S██████ della somma di € 15.000,00 oltre interessi legali dal 19.7.2008 al saldo;

- condanna L██████ S██████ a trasferire al BANCO ██████████ S.p.A. i titoli denominati BUENO PAR S-UP2020EU (codice ISIN XS0234085461);

- condanna il BANCO ██████████ S.p.A. a rimborsare a L██████ S██████ le spese del giudizio che liquida in € 178,00 per esposti, € 2.447,00 per diritti ed € 2.675,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e le successive occorrente.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 18 dicembre 2009.

Il Giudice estensore
Fossano Joffe

Il Presidente

Docente

Minuta consegnata in Cancelleria
in data - 5 GEN. 2010

A. C. C. C.

IL CANCELLIERE
[Signature]

